



Modena, 13.1.2023

Prov. 11 ODS
Prot. n. 29/int.
Anno 2023 Tit. 1 Cl. 2.1 Fasc. 77
Allegati: 1

Oggetto: Procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza - determinazione del contributo unificato. Esenzione soggettiva determinata dalla situazione reddituale della parte. Controllo autocertificazioni reddituali. Disposizioni.

Alla luce del mutamento di indirizzoⁱ e della necessità di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, anche al fine di evitare il configurarsi di danno erariale, con circolare DAG m_dg.DAG.11\01\2023.0005682.U - che ad ogni buon fine si allega – vengono fornite indicazioni in merito al contributo unificato per le:

- procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza;
- istanze di fallimento per crediti di lavoro.

Posto che, nell'ambito della controversie di lavoro:

- opera una esenzione soggettiva del pagamento del contributo unificato legata al reddito. In particolare sono tenute al pagamento del contributo "le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76" (art.9, comma 1-bisⁱⁱ, d.P.R. n.115\2002) per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato;
- opera una esenzione oggettiva dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (ad es. diritti di copia e anticipazione ex art.30 d.P.R. 115/2002).

In virtù del principio di ragionevolezza, l'orientamento ministeriale ritiene operante l'esenzione anche nella fase esecutiva promossa in virtù di sentenze e ordinanze pronunciate nei procedimenti dinanzi al giudice del lavoro e nella fase concorsuale riferita al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro.

Conseguentemente:

- le procedure promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi indicati al 1° comma dell'articolo unico della legge n. 319 del 1958, sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- le istanze volte alla dichiarazione di fallimento fondate su crediti per prestazioni di lavoro sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

dispone

il personale delle cancellerie esecuzioni e procedure concorsuali\fallimenti:

- in caso di dichiarazione di esenzione reddituale provvede a:
 - verificare che sia prodotta la relativa documentazione anche nelle forme dell'autocertificazione e che il reddito imponibile sia pari o inferiore al triplo dell'importo per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato (per l'anno 2022 € 11.746,68 euro e quindi inferiore a € 35.240,04);
 - attivare la procedura di verifica dell'autocertificazione mediante richiesta, corredata della dichiarazione prodotta, all'Agenzia delle Entrate;

- annotare le posizioni controllate in apposito registro di comodo (analogico o informatico);
- attivare la procedura di recupero del contributo unificato qualora all'esito dei controlli emergono incongruenze o falsità della dichiarazione, e contestuale inoltro degli atti alla Procura della Repubblica.

Il Funzionario Responsabile, predispone annualmente una relazione in cui evidenzia i seguenti dati:

- numero dei controlli effettuati;
 - esito dei controlli effettuati evidenziando numero delle false dichiarazioni in rapporto – anche percentuale - alle autocertificazioni controllate;
 - stato ed esiti dell'attività di recupero del contributo unificato.
- b) nel caso in cui il reddito superiore al triplo dell'importo per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato (per l'anno 2022 € 11.746,68 euro e quindi superiore a € 35.240,04) provvede a:
- verificare che sia prodotta la prova e che l'avvenuto pagamento del contributo unificato sia stato effettuato esclusivamente in modalità telematica (unica modalità ammessa dal 1\1\2023 v. art 192 DPR 115\200 riformato);
 - attivare la procedura di recupero qualora il contributo unificato non sia stato corrisposto, sia di importo inferiore a quello previsto (v. art 13 DPR 115\2002), sia stato corrisposto in modalità non telematica.

Si raccomanda massima attenzione, sollecitudine e rispetto delle disposizioni. Il Direttore responsabile del settore è tenuto a far rispettare le disposizioni, a vigilare e a monitorare l'osservanza da parte del personale.

Il Dirigente Amministrativo
Luigina Signoretti

Si comunichi per conoscenza e norma al Personale Amministrativo dei settori esecuzioni civili, fallimenti e procedure concorsuali, compresi addetti UPP, al Consiglio Ordine Avvocati per la massima diffusione agli iscritti.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

ⁱ circolare dell'11 maggio 2012 n. prot. 65934.U della Direzione generale della giustizia civile, DAG risposta a quesito del 29 dicembre 2020 prot. DAG. N.212174.U

ⁱⁱ Art. 9 comma 1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1